

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 330 fax + 39 0432 555 465 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA

ANNO 2021

Legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, art. 4

(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

SEZIONE I

1.	Analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale (Rinvio)
-----------	---

1. Premessa

L'anno 2021 vedrà l'approdo in consiglio regionale del disegno di legge regionale n. 125 recante la <<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>, che recepisce la necessità di revisione sistematica della disciplina di settore contenuta nella legge regionale 9/2009, dopo più di dieci anni dalla sua originaria adozione, e interviene sia sul fronte delle politiche di sicurezza sia sul piano ordinamentale.

La definizione di sicurezza integrata viene declinata a livello regionale ed è intesa come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, mentre, l'obiettivo principale sul piano ordinamentale, è quello di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi per garantire migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale.

Alla luce delle esperienze nel corso degli anni, il disegno di legge mantiene, quale espressione delle linee strategiche regionali, la programmazione per il finanziamento in materia di politiche di sicurezza, già presente nel contesto della legge regionale 9/2009, attualizzandola e rendendo tale strumento flessibile rispetto al sopravvenire di nuove esigenze e alle azioni da mettere in campo.

In attesa della conclusione dell'iter legislativo, si rende necessario procedere in attuazione della legge regionale 9/2009, al fine di supportare il funzionamento dei Corpi di polizia locale, in continuità con gli anni precedenti, e di avviare sin d'ora la linea contributiva a sostegno dei progetti degli enti locali per la prevenzione per le fasce deboli, affinché venga garantita una tempistica adeguata alle relative procedure di assegnazione.

L'approvazione di ulteriori interventi in materia di politiche di sicurezza, unitamente all'analisi di dettaglio delle criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale, è rinviata a conclusione dell'iter

legislativo del disegno di legge regionale n. 125, al fine di disciplinare il finanziamento di canali contributivi che ne costituiscono i tratti peculiari.

2. Analisi situazioni di criticità in Friuli Venezia Giulia (rinvio)

La predisposizione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021 riscontra, inevitabilmente, lo stato di emergenza epidemiologica e del rischio sanitario connesso all'infezione da virus Covid-19, che, dall'ultima decade del mese di febbraio 2020, ha determinato l'adozione di una serie di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'eccezionale situazione da parte del Governo e del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'adozione di misure contingibili e urgenti che, inevitabilmente, hanno comportato un profondo mutamento delle condizioni sanitarie, sociali ed economiche, coinvolgendo quasi tutte le attività, dal lavoro dalla scuola, dallo sport e tempo libero alla cultura, segnando significativamente anche le relazioni umane.

Tale situazione ha inciso profondamente sulle tipologie di delittuosità e sull'approccio delle forze di polizia statale e della polizia locale che hanno dovuto adeguare obiettivi e finalità. Quindi, oltre all'attività di prevenzione, di repressione e di polizia amministrativa, è stato necessario assicurare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e il contrasto alla diffusione dell'epidemia, attraverso il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, al fine di garantire la sicurezza di tutta la collettività.

Ad incidere sull'andamento della delittuosità, come rilevato dall'Organismo permanente di monitoraggio e analisi istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale è stato il *lockdown*, che ha implicato restrizioni alla circolazione e alle attività economiche, portando a una riduzione dei reati cosiddetti predatori come furti e rapine. A livello nazionale è stato rilevato un calo del 74% dei furti e del 63% delle rapine.

Il trend in diminuzione è confermato nella Regione Friuli Venezia Giulia anche dai bilanci per l'anno 2020 della Questura di Udine e dalla relazione del procuratore presso la Corte d'Appello di Trieste durante l'inaugurazione dell'Anno giudiziario, svoltasi il 26 gennaio a Trieste.

In costante crescita i reati informatici, in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online e l'adescamento di minori online, il cui incremento in ambito nazionale è stato stimato circa il 110% rispetto al 2019. Rilevanti altresì i casi delle truffe online i cui casi trattati dalla polizia postale nel corso del 2020 ammontano complessivamente a 98.000 casi in Italia.¹ Sono stati riscontrati numerosi casi di

¹ Report nazionale 2020 dell'attività della polizia postale e delle comunicazioni, reperibile nel sito internet <https://questure.poliziadistato.it/>

truffe che hanno avuto ad oggetto la falsa vendita di dispositivi di protezione individuale, le false raccolte di fondi, la contraffazione del marchio CE.

Con il *lockdown* è stato altresì registrato un aumento dei casi di violenza contro le donne: i numeri delle donne uccise nei primi 10 mesi del 2020 sono pari a una ogni tre giorni. L'isolamento, la convivenza forzata, l'impossibilità di sottrarsi materialmente alle violenze uscendo di casa e l'instabilità del periodo hanno reso le donne e i loro figli ancora più esposti alla violenza domestica. La pandemia e la spinta all'isolamento sono connessi anche al fortissimo incremento in ambito nazionale dei femminicidi-suicidi (circa 90% rispetto all'anno precedente).²

L'analisi più estesa delle criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale è rinviata in sede di approvazione della parte II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021.

In tema di presenza/controllo del territorio volto al contenimento del Covid-19 e al controllo della diffusione della pandemia, si riportano i dati relativi all'attività della polizia locale della Regione durante l'anno 2020.

Controlli effettuati	n°
Persone controllate	88707
Persone sanzionate	2462
Persone denunciate ex art. 495 e 496 C.P. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U. / False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)	41
Persone denunciate ex art.260 r.d. 27.07.1934 n.1265 (art.4, commi 6 e 7 d.l. 25.03.2020 n.19) (inosserv.divieto assoluto allontanarsi da propria abitazione o dimora per persone in quarantena)	33
Persone denunciate per altri reati	210
Esercizi commerciali controllati	40368
Titolari di attività o servizi sanzionati	76
Chiusura provvisoria di attività o esercizi	40
Chiusura di attività o esercizi	9

3. Obiettivi

² VII Rapporto Eures sul "Femminicidio in Italia", che mette in relazione i numeri dei primi 10 mesi del 2020 con lo stesso periodo del 2019.

La parte I del Programma di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021 intende quindi proseguire nel porre a disposizione risorse finalizzate al controllo del territorio, garantendo ai Corpi di polizia locale l'attuazione degli interventi da realizzare nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nel contempo, si intende focalizzare l'impegno dell'amministrazione regionale sull'attività di prevenzione e contrasto in particolare ai fenomeni di disagio e comportamenti devianti nella popolazione giovanile, alla violenza contro le donne e sui minori e a ogni forma di abuso sommerso e alle truffe anche informatiche, attraverso il finanziamento dei progetti più incisivi proposti dagli enti locali.

3.	Risorse
-----------	----------------

Le risorse finanziarie attualmente disponibili per l'attuazione della Parte I del Programma 2021 sono le seguenti:

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 203		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo 1717	<i>Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte capitale</i>	Interventi di parte capitale. Paragrafo 3.1 della Sezione II	€ 1.700.000,00

La parte più rilevante del Programma riguarda gli interventi finanziati in conto capitale con una valenza preminente per l'Amministrazione regionale e destinati ai Corpi di polizia locale, come più ampiamente descritto al paragrafo 3.1. della Sezione II.

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 104		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo 1710	<i>Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente</i>	Interventi di parte corrente. Paragrafo 3.2 della Sezione II	€ 500.000,00

Gli interventi finanziati di parte corrente a favore dei Corpi di polizia locale sono complementari agli interventi di parte capitale e sono descritti al paragrafo 3.2. della Sezione II.

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 104		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo 1710	<i>Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente</i>	Interventi di parte corrente. Sezione 3	€ 500.000,00

Parte degli interventi di parte corrente è destinata alla realizzazione, da parte dei Comuni singoli e associati, di progetti intesi a migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle fasce deboli, come descritto alla Sezione III.

SEZIONE II

Interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 9/2009.

1	Obiettivi
----------	------------------

La Sezione II della Parte I del Programma per l'anno 2021 disciplina i finanziamenti per la realizzazione degli interventi descritti al paragrafo 3, volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento mediante il supporto all'operatività dei Corpi di polizia locale.

2	Enti locali beneficiari dei finanziamenti
----------	--

2.1 La domanda di finanziamento è presentata, con le modalità previste al paragrafo 5, esclusivamente dagli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009.

2.2 Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono:

- a) i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) i Comuni capofila di forme associative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;

- c) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale), in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale;
- d) le Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

2.3 La determinazione degli operatori del Corpo deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l'ente richiedente sia una forma associativa, una Comunità o un'Unione si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato.

2.4 Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di forme collaborative di cui al paragrafo **2.2**, lettere b), c) e d).

3	Tipologia degli interventi finanziabili.
----------	---

Gli interventi finanziabili sono rivolti agli enti locali che, al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009.

In relazione agli obiettivi individuati nella Sezione I del Programma, gli interventi finanziabili si suddividono in:

- **interventi di parte capitale a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale (paragrafo 3.1);**
- **interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale (paragrafo 3.2);**

3.1	Interventi di parte capitale a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale
------------	---

Sono interventi di parte capitale i seguenti:

a) sedi di polizia locale e sale operative

Sono comprese:

- la realizzazione di nuove sedi e sale operative e la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale di quelle esistenti, con interventi anche finalizzati alla protezione e al sicuro utilizzo dei locali da parte del personale e degli utenti, in conseguenza dello stato di

emergenza epidemiologica e del connesso rischio sanitario. È inclusa, inoltre, la realizzazione, la messa a norma e l'adeguamento di impianti anti intrusione e antincendio, l'installazione di dispositivi di difesa passiva per le sedi dei comandi di polizia locale e la realizzazione, la messa a norma, l'adeguamento e l'allestimento di locali adibiti a camere di sicurezza, presso le sedi dei comandi di polizia locale;

- la realizzazione, messa a norma e adeguamento infrastrutturale della sede adibita alla detenzione delle armi, incluso l'allestimento dei locali;

b) impianti di videosorveglianza e sistemi di lettura targhe

L'intervento ha ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e di lettura targhe e il potenziamento/ampliamento di quelli esistenti, compresi i collegamenti, i relativi software e le licenze per l'utilizzo e l'interconnessione degli stessi, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti già esistenti.

Gli impianti di videosorveglianza devono tener conto delle specifiche tecniche fornite dalla Protezione civile regionale pubblicate nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, nella sezione "Polizia locale e sicurezza";

c) armamento ed equipaggiamento in dotazione alla polizia locale, secondo quanto previsto dalla normativa statale

Sono comprese le spese relative all'acquisto dell'armamento e dell'equipaggiamento;

d) dotazioni tecnico-strumentali

L'intervento riguarda le spese per l'acquisto di nuove dotazioni tecnico-strumentali in uso alla polizia locale e per la sostituzione di quelle esistenti;

e) veicoli di cui al D.P.Reg. 1/2018

Sono comprese le spese per l'incremento o la sostituzione del parco veicoli e natanti con le relative dotazioni strumentali, ad uso della polizia locale, di cui al D.P.Reg. 10 gennaio 2018, n. 1/Pres;

f) potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici e degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

3.2	Interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale
------------	---

Sono interventi di parte corrente i seguenti:

- a)** manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe;
- b)** acquisto e aggiornamento software di gestione della videosorveglianza;

- c) spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale, manutenzione ordinaria delle strumentazioni e delle dotazioni in uso alla polizia locale;
- d) spese per il noleggio o leasing di autovetture a servizio della polizia locale;
- e) acquisto delle divise ordinarie e operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori e facoltativi, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado, di cui al D.P.Reg. 1/2018;
- f) acquisto di munizioni per i Corpi di polizia locale dotati di armamento;
- g) dotazioni obbligatorie e facoltative e formazione dei volontari della sicurezza, di cui al D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 95/Pres.

4	Criteri di riparto delle risorse
----------	---

I finanziamenti previsti dal Programma sono concessi agli enti locali, individuati al paragrafo 2, con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso).

I criteri di riparto delle risorse contemperano la strategia regionale in materia di sicurezza con le esigenze degli enti locali che rispecchiano le specificità del territorio. Il riparto delle risorse, infatti, avviene assegnando una quota fissa a ciascun beneficiario in modo da garantire una base per la realizzazione degli interventi; le restanti risorse sono allocate tenendo conto dei valori demografici riferiti alla popolazione residente e delle dimensioni dei Corpi di polizia locale.

4.1	Riparto delle risorse per gli interventi di parte capitale
------------	---

Gli **interventi** di cui al paragrafo **3.1**, sono finanziati per € 1.700.000,00, così ripartiti:

- a) una quota fissa di € 40.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;
- b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, così ripartita:
 - il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
 - il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, dichiarati in sede di presentazione della domanda.

4.2	Riparto delle risorse per gli interventi di parte corrente
------------	---

Gli interventi di parte corrente di cui al paragrafo **3.2**, sono finanziati per € 500.000,00, così ripartiti:

- a) una quota fissa di € 20.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;
- b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, ripartita come di seguito indicato:
 - il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
 - il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo **2.2**, dichiarati in sede di presentazione della domanda.

5	Procedimento di accesso al finanziamento.
----------	--

5.1	Presentazione della domanda.
------------	-------------------------------------

- 5.1.1** Gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro venti giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità.
- 5.1.2** Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2021/.
- 5.1.3** Per le forme collaborative di nuova istituzione o in caso di modifiche alle convenzioni già esistenti dovrà essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

5.2	Integrazione documentazione o informazioni mancanti
------------	--

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto

richiesto **entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità o decadenza dal finanziamento.**

5.3	Riparto e concessione dei finanziamenti
------------	--

Il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente **entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione della domanda. È pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione “Polizia locale e sicurezza” e **viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.**

5.4	Concessione e liquidazione del finanziamento.
------------	--

Entro venti giorni dalla data di comunicazione di cui al paragrafo **5.3**, il Direttore del Servizio competente adotta il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento.

5.5	Comunicazione della descrizione degli interventi
------------	---

5.5.1 Entro il 15 novembre 2021 gli enti beneficiari comunicano al Servizio competente la suddivisione dei finanziamenti assegnati, con riferimento ai singoli interventi previsti nelle Tipologie di parte capitale e di parte corrente, e una descrizione degli stessi, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione “Polizia locale e sicurezza”.

5.5.2 La mancata comunicazione di cui al paragrafo **5.5.1** comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura indicata al paragrafo **10**.

6	Variazioni degli interventi
----------	------------------------------------

6.1 I finanziamenti erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato nella comunicazione descrittiva degli interventi di cui al paragrafo **5.5**.

6.2 Nell'ambito delle tipologie degli interventi in conto capitale e di parte corrente è ammissibile la compensazione tra interventi diversi, limitatamente agli interventi già oggetto della comunicazione di cui al paragrafo **5.5**.

7	Monitoraggio
----------	---------------------

Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi può essere effettuato un monitoraggio presso gli enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, secondo il modello che sarà predisposto dal Servizio regionale competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

8	Periodo di ammissibilità della spesa.
----------	--

Ai sensi della legge regionale 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda al **31 marzo 2023**.

9	Rendicontazione.
----------	-------------------------

9.1 La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il **31 marzo 2023**.

9.2 **Entro novanta giorni** dalla scadenza del termine di rendicontazione sopra indicato, è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione ovvero, in caso di mancata rendicontazione, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

10	Revoca dei contributi concessi
-----------	---------------------------------------

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi secondo i seguenti criteri:

- a) revoca totale o parziale in caso di impossibilità a realizzare in tutto o in parte gli interventi finanziati;
- b) revoca totale o parziale in caso di mancata o parziale rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **9**;
- c) revoca parziale pari al 10 per cento del contributo complessivamente erogato in caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al paragrafo **5.5**.
- d) revoca parziale: variazioni non ammesse ai sensi del paragrafo **6**;

SEZIONE III

Progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli o associati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), della legge regionale 9/2009.

Lo stanziamento di parte corrente è destinato alla realizzazione di progetti proposti dai Comuni singoli o associati, volti a migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle famiglie e delle fasce deboli quali i giovani, le donne, gli anziani, nonché la tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici.

I progetti, da realizzare anche in collaborazione con la polizia locale e/o con le Forze di polizia dello Stato, riguardano, in particolare:

- a) l'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione alla cultura della legalità rivolti alla popolazione giovanile per contrastare e prevenire fenomeni di disagio e comportamenti devianti, bullismo, *cyberbullismo*, vandalismo, uso di sostanze psicotrope, educare e promuovere l'utilizzo consapevole dei *social network*;
- b) la sensibilizzazione e la prevenzione del rischio di violenza contro le donne e sui minori e l'individuazione di forme di abuso sommerso;
- c) la prevenzione dei fenomeni delittuosi con particolare riguardo alle truffe e ai raggiri in genere e truffe informatiche;
- d) sviluppo e crescita del senso civico cittadino: contrasto ai fenomeni di accattonaggio e all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; promozione e valorizzazione del decoro urbano,

Il finanziamento dei progetti è assegnato mediante procedura valutativa, secondo i termini e le modalità previste da apposito bando da adottarsi con decreto del Direttore del Servizio regionale competente in materia di sicurezza.

Nell'ambito dei criteri di valutazione, individuati dal bando, è data rilevanza a parametri quali la consistenza territoriale, il numero dei soggetti pubblici e privati coinvolti, l'articolazione e la complessità delle azioni del progetto.

Le proposte progettuali saranno finanziate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria prevista dal bando e fino ad esaurimento delle risorse, secondo i seguenti importi massimi:

Comuni ex capoluogo di provincia singoli o associati	fino a un massimo di € 40.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 25.000,00
Comuni e forme collaborative con popolazione complessiva fino a 25.000 abitanti	fino a un massimo di € 15.000,00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE